



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Chieti

Prot.n
All.1

Chieti, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della
provincia
LORO SEDI

E.p.c.

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Prov.le Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza
CHIETI -

Ai Sigg.ri Rappresentanti dei
Partiti e Movimenti Politici
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018.
Propaganda elettorale.

* * *

Con riferimento all'oggetto, si richiamano, alla particolare attenzione delle SS.LL., i contenuti del verbale di riunione ed accordo, unito in copia, intercorso in data **9 febbraio 2018**, presso questa Prefettura, con i rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici, sulle modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo prossimo.

In particolare, si segnalano all'attenzione dei Sindaci dei Comuni nei quali non esiste il Comando Stazione Carabinieri, gli adempimenti per l'assegnazione del luogo ed ora dei comizi, riportati alla seconda pagina dell'unito verbale.

Ove necessario, le SS.LL. potranno indire riunioni con i rappresentanti politici locali perché, nel quadro degli accordi suddetti, si possa giungere a intese di dettaglio ai fini dello svolgimento, nella maniera più ordinata e composta possibile, della campagna elettorale.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Chieti

Le SS.LL. vorranno, inoltre, curare che siano rigorosamente osservati i divieti di tenere comizi o riunioni dalle sedi delle Case Comunali o all'interno delle stesse, nonché di apporre iscrizioni o stampati di qualsiasi genere di propaganda sui monumenti, edifici pubblici e privati, fondi stradali, argini, ecc., provvedendo, in caso di infrazione, alla loro immediata cancellazione o defissione, giusta quanto disposto nei paragrafi 19 e 20 - Capitolo 1° - della circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n.194/V, in data 8 aprile 1980.

Si sottolinea, inoltre, la necessità che le SS.LL. vigilino, a mezzo dei rispettivi organi di Polizia Municipale, sul **rigoroso rispetto, nella affissione dei manifesti di propaganda, da parte dei partiti, gruppi e movimenti politici, degli spazi a ciascuno di essi assegnati**, provvedendo, con la costituzione di apposite squadre di personale operaio, alla immediata rimozione dei manifesti affissi in spazi riservati ad altri partiti o raggruppamenti politici o movimenti.

Si prega, infine, di valutare la possibilità di disporre l'installazione, in una delle piazze di codesti Comuni, di palchi o comunque di strutture idonee a consentire lo svolgimento dei comizi da parte dei vari oratori.

Si ringrazia e si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL.

GL



D'Ordine del Prefetto
Il Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Provinciale

(Conti)

PREFETTURA DI CHIETI

L'anno 2018, addì 9 del mese di febbraio, alle ore 12.00 nella Sala delle riunioni della Prefettura di Chieti su invito del Prefetto Dr. Antonio Corona, si sono riuniti i rappresentanti dei Partiti, Gruppi Politici e Liste di cui all'accluso elenco, parte integrante del presente verbale, convocati per definire, di comune intesa, come in precedenti analoghe circostanze, la disciplina delle pubbliche riunioni di propaganda elettorale in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo prossimo.

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa D. Calabrese -Viceprefetto Vicario di Chieti
- Dott. Braga -Capo di Gabinetto Prefettura di Chieti
- Dott. ssa Basilico - Capo di Gabinetto Questura di Chieti
- Dott. Gerardo Zappone - Coordinatore Ufficio Elettorale Prov.le -Prefettura Chieti
- Col Fiore - Comandante Prov.le Guardia di Finanza
- Magg. Capparà -Ufficiale Comando Provinciale Carabinieri;
- L.te Landi - Comando Prov.le Guardia di Finanza

Dopo ampia discussione, con il pieno accordo dei presenti, vengono convenute le seguenti norme da valere per Chieti e per tutti gli altri centri della Provincia.

ORARIO E DURATA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI

I Comizi e le riunioni elettorali saranno tenuti dalle ore **10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi.**

Ogni comizio o riunione elettorale avrà una **durata massima di 75 minuti**, con intervallo di 15 minuti tra un comizio o riunione elettorale e l'altra nel caso in cui i comizi stessi o le riunioni elettorali si svolgano nella stessa via o piazza.

Sarà consentito a ciascun partito o gruppo politico di tenere in ogni Comune tre comizi o riunioni elettorali della durata di 2 ore tranne che per **Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Francavilla e S. Salvo**, ove saranno consentiti cinque comizi o riunioni elettorali di due ore.


Conseguentemente, i comizi o riunioni elettorali potranno svolgersi nelle ore **10 - 11,30 - 15,30 - 17 - 18,30 - 20 - 21,30 - 23** (questi ultimi dovranno durare non più di un'ora); nei pomeriggi di domenica e dei giorni festivi **15 - 16,30 - 18 - 19,30 - 21 - 22,30.**

Gli orari anzidetti avranno valore salvo i necessari spostamenti per consentire i comizi o riunioni elettorali di 2 ore di cui alla facoltà suindicata.

Gli orari sopra specificati dovranno essere rigorosamente rispettati e gli eventuali ritardi nell'inizio non daranno diritto a recuperi; questi potranno essere consentiti solo qualora manchi l'oratore successivo. Nel corso dei comizi o riunioni elettorali non potranno effettuarsi contraddittori.

PREAVVISO E TURNI DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI

Per i comizi o riunioni elettorali il partito o gruppo promotore darà avviso per lettera in busta chiusa, consegnata a mano o inviata a mezzo posta elettronica certificata (per la **Questura di Chieti** (gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it), telegramma o fax indirizzata al Questore, per il Comune di Chieti, al Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, per quanto attiene i Comuni di Lanciano e Vasto, per gli altri Comuni al Comandante della Compagnia o della Stazione Carabinieri, ove questa sia presente nel Comune interessato oppure, laddove essa non sia presente, gli avvisi andranno recapitati ai Sindaci, i quali, ovviamente, per il servizio d'ordine pubblico, avvertiranno la



competente Stazione Carabinieri, specificando l'ora di inizio, la piazza prescelta, il nome dell'oratore, la durata del comizio o riunione elettorale.

In calce sarà indicato il nome e cognome del latore autorizzato a modificarne, eventualmente, i termini.

Gli avvisi saranno presentati alle predette Autorità di Pubblica Sicurezza, a seconda dei casi, come sopra esplicitato, **dalle ore 8:00 alle ore 10:00 antimeridiane di ciascun giorno e dovranno riguardare:**

- a) i comizi o riunioni elettorali della durata eccezionale di **due ore** da tenersi **nel terzo giorno successivo a quello della presentazione;**
- b) i comizi o riunioni elettorali della durata normale di **settantacinque minuti** da tenersi nel **secondo giorno successivo a quello di presentazione.**

Non saranno accettate richieste di effettuazione di comizi o riunioni elettorali che non rispettino le condizioni suindicate (giorno di presentazione della richiesta e fascia oraria 8:00-10:00, come specificato sub lettere a) e b)) e l'orario di presentazione non costituirà motivo di precedenza nella assegnazione della piazza indicata.

Si precisa che l'anzidetta procedura di richiesta, dovrà essere osservata anche per le riunioni elettorali da tenersi all'interno di locali pubblici.

Alle ore 10:00 di ciascun giorno le lettere saranno aperte, a seconda dei casi, dal Questore o suo delegato, dai Dirigenti dei Commissariati di P.S., Comandanti Compagnia (o Stazione) Carabinieri o dai Sindaci; questi ultimi autorizzeranno i comizi e le riunioni elettorali d'intesa con i Comandanti Stazione Carabinieri.

Si darà, quindi, lettura degli avvisi e saranno senz'altro aggiudicati luoghi ed orari per i quali esista un unico avviso.

Qualora, invece, due o più partiti o gruppi politici abbiano formulato avvisi per comizi o riunioni elettorali da tenersi contemporaneamente nello stesso luogo, i latore degli avvisi stessi verranno invitati ad accordarsi per stabilire i necessari spostamenti.

Fallito, eventualmente, l'accordo, la precedenza di scelta sarà determinata mediante sorteggio.

Ciascun rappresentante interessato estrarrà un numero tra l'uno ed il novanta; l'estraente il numero minore sarà il favorito, gli altri seguiranno in ordine crescente per scegliere luoghi ed orari che non siano stati già assegnati.

Di tutte le assegnazioni sarà redatto ogni mattina, apposito verbale da firmarsi da tutti i presenti.

Nell'ultima giornata della campagna elettorale potranno tenersi soltanto comizi della **durata massima di 75 minuti**, onde consentire a tutti i soggetti politici interessati di partecipare alla chiusura della citata campagna elettorale.

GAZEBO E STRUTTURE SIMILARI DI PROPAGANDA FISSA:

Per quanto concerne i "gazebo" e le altre strutture stabili, idonee all'effettuazione di propaganda elettorale in forma fissa, i presenti, preso atto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Servizi Elettorali, con circolare n. 41/06 in data 13 marzo 2006, convengono quanto segue:

-è consentita l'installazione di postazioni fisse (gazebo), a fini elettorali, solo alle seguenti condizioni:

- a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno e all'esterno delle suddette strutture non devono essere esposte bandiere e/o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma della legge n. 212/1956, e successive modifiche.

In sostanza tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

-è VIETATA l'installazione di gazebo e/o altre postazioni fisse similari nelle piazze individuate per lo svolgimento di comizi elettorali salvo che per il tempo di svolgimento dei comizi elettorali stessi da parte dell'organizzazione del comizio stesso.

-le Amministrazioni Comunali dovranno valutare la compatibilità delle richieste alle disposizioni suddette, informando tempestivamente la Questura, o le altre Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, circa l'avvenuto rilascio di autorizzazioni ad occupare suolo pubblico per l'installazione di "gazebo" o di strutture fisse similari.

RIUNIONI ELETTORALI ALL'INTERNO DI LOCALI PUBBLICI (CINEMA, TEATRI, CIRCOLI RICREATIVI E SIMILI)

Si concorda che le riunioni e gli incontri di propaganda elettorale da tenersi all'interno di locali pubblici, o comunque aperti al pubblico, non sono soggette a limitazioni di numero, ma gli stessi dovranno essere comunicati alle autorità di Pubblica Sicurezza indicate nel precedente paragrafo "Preavviso e turni dei comizi elettorali" seguendo le medesime modalità e rispettando i termini temporali di comunicazione ivi previsti, come sopra precisato.

FESTE PATRONALI E RELIGIOSE RICORRENTI:

Si svolgeranno comizi o riunioni elettorali nei singoli Comuni, nei giorni del Santo Patrono e delle altre festività religiose, eventualmente ricorrenti nel corso della campagna elettorale, previa intese con le Autorità locali di Pubblica Sicurezza competenti territorialmente (Questore per il Capoluogo, Dirigenti Commissariati di Pubblica Sicurezza per le Città di Lanciano e Vasto, Comandanti Compagnie e Stazioni Carabinieri per i restanti Comuni e, ove queste ultime non siano presenti, i Sindaci).

USO DI ALTOPARLANTI E PROIETTORI

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Le relative istanze, concernenti la pubblicità fonica sul territorio di più comuni, dovranno essere indirizzate, con congruo anticipo, alla Prefettura di Chieti a mezzo pec protocollo.prefch@pec.interno.it, o depositate a mano presso la Prefettura stessa.

CONDOTTA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI.

I rappresentanti dei partiti si impegnano a svolgere azioni presso i propri aderenti affinché la campagna elettorale si attui nel massimo ordine e col reciproco rispetto della libertà di comizi e di manifestazioni e secondo le esigenze di un beninteso spirito democratico.

Gli stessi rappresentanti sono quindi avvertiti che non saranno in alcun modo tollerati attentati alla libertà dei comizi o delle riunioni elettorali, manifestazioni di intolleranza, suoni in pubblico di inni non consentiti.



Viene altresì richiamata la loro attenzione sulle norme di legge che stabiliscono sanzioni penali a carico di coloro che disturbano i comizi o le riunioni elettorali e di coloro che pronunciano, nel corso dei comizi o delle riunioni elettorali, espressioni ingiuriose nei confronti della Repubblica, delle sue istituzioni e del Governo, nonché sulle norme contenute nel Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 369 e successive modificazioni e integrazioni ed, infine, per quanto attiene alla propaganda elettorale, nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 ed anche nelle circolari esplicative del Ministero dell'Interno, in particolare, per quanto riguarda le affissioni fuori dai riquadri di qualsiasi manifesto o iscrizione anche di semplice saluto, non solo da parte dei partiti politici, ma anche di altre associazioni o enti.

Si ribadisce, inoltre, il divieto di iscrizioni murali o di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, di forme di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso, del lancio o getto di volantini, di affissione di striscioni nonché il divieto di affissione di manifesti del candidato, in modo visibile dall' esterno, nelle sedi dei comitati elettorali.

Non costituiscono violazione delle norme suddette le insegne recanti le sedi dei partiti ovvero le sedi dei comitati elettorali .

Prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, si ribadisce che i Sindaci devono provvedere subito a far deffiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

A tale proposito, giusta art. 4 della legge n. 212/1956 e successive modifiche e integrazioni, è fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati anche all'interno della stessa coalizioni.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull' osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

Viene, infine, ricordato a tutti i rappresentanti che durante la campagna elettorale, sono assolutamente vietati i cortei, le fiaccolate, i carri allegorici.

E', inoltre, tassativamente vietata la sosta prolungata ed ingiustificata dei mezzi adibiti a propaganda mobile.

I rappresentanti dei partiti convengono in ultimo sulla necessità di evitare il lancio e la distribuzione di volantini nel corso dei comizi o riunioni elettorali tenute da altri partiti, nonché di escludere i comizi nelle località prossime alle scuole, convitti, convivenze e caserme.

SUONO DI DISCHI

Ciascun partito potrà utilizzare il tempo assegnato per lo svolgimento di comizi per suonare dischi, limitatamente ai primi trenta minuti.


Al termine di ciascun comizio o riunione elettorale il partito che l'ha tenuto potrà suonare un solo disco la cui durata non potrà eccedere sette minuti e trenta secondi.

Subito dopo potrà cominciare a suonare dischi il partito che terrà in prosieguo il comizio o la riunione elettorale.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI

Si conviene che, per Chieti, i comizi e le riunioni elettorali , potranno tenersi nelle seguenti Piazze:

- Piazza G.B. Vico,**
- Piazza Valignani**
- Piazzale Marconi (Chieti Scalo)**



Per gli altri Comuni, si rimanda ad accordi che eventualmente potranno intervenire tra Autorità di pubblica sicurezza indicate nell'apposito paragrafo "Preavviso e turni dei comizi elettorali" (vedi pagg. 1 e 2), e rappresentanti locali dei partiti e gruppi politici.

In tutti i Comuni i comizi e le riunioni elettorali non potranno però tenersi rivolgendosi all'auditorio dai locali delle sedi dei partiti, nè ovviamente dalle sedi delle Case Comunali o all'interno delle stesse.


I firmatari del presente accordo si impegnano a raccomandarne l'osservanza a quanti, preavvertendoli, intendano svolgere propaganda per i rispettivi partiti o raggruppamenti politici nell'ambito della provincia.

Si allega e costituisce parte integrante del presente verbale un quadro riassuntivo delle principali sanzioni previste in ipotesi di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rete De Felice
Lotti De Vito
Del Fanti Emilio Enrico Gabriele
Pellegrini
Pescione Moreno
De la Moente
Polo Pisciotta
Polo Pisciotta
Polo Pisciotta
Polo Pisciotta

De la Moente
Polo Pisciotta



Quadro sinottico delle principali sanzioni

Violazioni	Norma sanzionatoria	Procedure ed Autorità competente
Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante	Art.7 L.130/75: Arresto sino a 6 mesi, Ammenda da Euro 51,00 a Euro 516,00	Autorità Giudiziaria: comunicazione di reato art.347 C.P.P.

NOTA: L'uso dell'altoparlante è consentito dalle ore 9.00 alle ore 21.30, solamente per preannunciare l'ora e il luogo ove si terranno i comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente previa autorizzazione del Sindaco

Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
---	---	--

Distacco, accerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
---	---	--

Quadro sinottico delle principali sanzioni

Violazioni	Norma sanzionatoria	Procedure ed Autorità competente
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni	Art.9 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti fuori degli appositi spazi	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni	Art.9 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
--	---	--

